

NEWS



IN QUESTO NUMERO:

- *Trust: nuove indicazioni dall'Agenzia delle Entrate*
- *Riforma del credito al consumo*
- *Arte, fisco e mercato*
- *Normativa antiriciclaggio: le ultime novità*
- *Basilea 3*
- *Novità in pillole*

UNIONE FIDUCIARIA S.P.A.

Augura a tutti un Buon

2011

Trust: nuove indicazioni dell'Agenzia delle entrate



I beni facenti parte del patrimonio del trust non possono continuare ad essere a disposizione del disponente né questi può in nessun caso beneficiare dei relativi redditi.

Non possono quindi essere considerati validamente operanti, sotto il profilo fiscale, i trust che sono costituiti e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei beni .

Lo prevede l'Agenzia delle Entrate nella circolare 61 del 27 dicembre 2010 con la quale l'Amministrazione Finanziaria ritorna ad occuparsi di Trust dopo averlo già fatto prima con la Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007, attuativa della legge finanziaria 2007 che ha incluso i trust tra i soggetti passivi dell'IRES e poi nella Circolare 43/E del 10 ottobre 2009, con la quale sono stati indicati come inesistenti determinate tipologie di trust in quanto meri interposti.

Il nuovo Provvedimento, emanato proprio per fornire chiarimenti in ordine alle problematiche emerse in sede di applicazione delle sopra citate disposizioni, dopo aver ricordato che il Trust si sostanzia in un negozio giuridico fondato sul rapporto di fiducia tra disponente (settlor) e gestore (trustee), precisa che l'effetto principale derivante dalla sua istituzione è la segregazione patrimoniale in virtù della quale i beni in trust costituiscono un patrimonio separato ed autonomo rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari, con la conseguenza che tali beni non potranno essere escussi dai creditori di tali soggetti.

L'utilizzo in Italia di tale istituto è stato reso possibile dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364 con la quale il nostro Paese ha ratificato la Convenzione dell'Aja dell'1 luglio 1985 sul riconoscimento dei trust. Ebbene, in forza della citata legge, il trust si può considerare tale solo se possiede tre principali caratteristiche tra le quali, a questi fini, rileva l'esistenza di un potere-dovere del trustee di amministrare, gestire e disporre dei beni secondo il regolamento del trust


(o atto istitutivo del trust) o le norme di legge.

Se manca tale caratteristica, il trust non può più essere considerato tale e ne viene meno quindi anche il principale effetto ovvero quello di determinare una segregazione/separazione dei beni in essere conferiti rispetto al patrimonio di colui che li ha conferiti (i.e il disponente).

La circolare 61/E precisa quindi che i trust nei quali l'attività del trustee risulti eterodiretta (radiocomandati appunto) dalle istruzioni vincolanti riconducibili al disponente o ai beneficiari, ossia coloro che risultano essere i finali fruitori dei beni in trust, non possono essere considerati validamente operanti sotto il profilo fiscale in quanto istituiti e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei beni e quindi carenti di una delle caratteristiche che dovrebbero avere i trust ai sensi della citata Convenzione dell'Aja.

Professionisti, banche, fiduciarie e clienti sono invitati quindi a verificare gli atti di trust ed in particolare le modalità operative in concreto seguite nella sua gestione: riservare al disponente o ai beneficiari il potere o il controllo sui beni del trust in misura tale da precludere di fatto al trustee il pieno esercizio dei poteri dispositivi del trust che a lui spetterebbero significa, infatti, non solo rischiare di vedere i beni in trust assoggettati alla tassazione in capo al disponente in base alla sua aliquota ma anche e soprattutto perdere, da un punto di vista giuridico più generale, la perseguita segregazione dei beni rispetto ad eventuali terzi interessati ad aggredirli.

Riforma del credito al consumo



Il decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218 (pubblicato in G.U. 295 18/12/2010) ha modificato ed integrato il decreto 141 del 13 agosto 2010 con il quale l'Italia ha recepito la Direttiva 2008/48/CE relativa alla disciplina del credito al consumo.

Il provvedimento in esame interviene con finalità di mero adeguamento e coordinamento, senza comportare innovazioni sostanziali. La necessità di un intervento correttivo in sede di applicazione del decreto legislativo 141/2010 è da ascrivere al manifestarsi di due profili di criticità. In *primis* si richiede che le norme di attuazione del D.Lgs. n. 141/2010 non vengano demandate alla normativa secondaria; in secondo luogo bisogna fare in modo di evitare il più possibile che tra l'abrogazione del sistema precedente e l'entrata in vigore di quello novellato si formi un vuoto normativo, aggravato dall'impossibilità, per la Banca d'Italia, di esercitare i suoi poteri di vigilanza ed intervento.

L'entrata in vigore scaglionata, infatti, rischiava di far lasciare scoperti temi come l'erogazione delle sanzioni o il potere di vigilanza. Il D.Lgs. n. 218/2010 prevede, appunto, l'applicazione retroattiva delle modifiche previste dal correttivo proprio per «evitare soluzioni di continuità tra la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 e quella del correttivo». L'effetto ovviamente non si applica per le disposizioni di carattere sanzionatorio che si applicano per il futuro.

Illustriamo, di seguito, le principali novità introdotte dal Decreto 218/2010.

Credito al consumo da marzo 2011.

La modifica apportata all'art. 3, del D.Lgs. n. 141/2010 evidenziata nella nuova formulazione del comma 3 e 3-bis statuiscono che le disposizioni di attuazione sul credito ai consumatori sono adottate entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 141/10, ovvero il 19 settembre 2010, mentre i finanziatori e gli intermediari del credito vi si adeguano entro i successivi 90 giorni. Fino al compimento di questo periodo transitorio alle nuove disposizioni secondarie si continua ad applicare la normativa previgente, sia che si tratti di normativa primaria sia che si tratti di normativa

secondaria. Inoltre è precisato che Banca d'Italia eserciterà i poteri previsti dall'articolo 128-*decies* con riferimento alla verifica del rispetto delle norme sul credito al consumo e che riguarderanno anche i mediatori persone fisiche. Nel periodo di transizione si precisa che bisogna tener conto del fatto che ancora i mediatori potranno essere persone fisiche.

Disposizioni transitorie ed entrata in vigore.

Il nuovo testo dell'art. 6 del D.Lgs. n. 141/2010 prevede, con la riformulazione del comma 2, un termine più lungo per l'entrata in vigore delle disposizioni sulla trasparenza e sul regime dei controlli. Si passa dalla previsione originaria di entrata in vigore dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta del D.Lgs., al nuovo termine fissato al centoventesimo giorno successivo a tale data, ovvero il 3 gennaio 2011.

Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.

La novità contenuta nel provvedimento riguarda il rinvio alla data del 31 dicembre 2011 come termine ultimo entro il quale dovranno essere adottate le disposizioni attuative della riforma degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e costituito l'Organismo di Controllo.

Agli agenti e mediatori iscritti ai sensi della disciplina previgente continuano ad applicarsi tutte le previgenti disposizioni primarie e secondarie anche nei sei mesi successivi alla data di costituzione dell'Organismo (termine entro il quale devono chiedere l'iscrizione nei nuovi albi) ovvero fino alla data di iscrizione (o di diniego della domanda di iscrizione) nei nuovi albi.

Il testo prevede, infine, gli obblighi di aggiornamento professionale non solo per gli agenti in attività finanziaria, ma anche per i mediatori creditizi. La nuova disciplina di recepimento della direttiva europea 2008/48/CE (D.Lgs. n. 141/2010) in materia di contratti di credito ai consumatori rimodula la disciplina dell'attività consentendo l'operatività solo ai soggetti che assicurino affidabilità, trasparenza e correttezza.

Arte, fisco e mercato



Una ricerca effettuata dal Centro Studi Economici e giuridici sull'Arte dell'Università IULM di Milano rivela come il mercato dell'arte, pur restando su livelli inferiori a quelli espressi nel periodo pre crisi (i.e 2008), abbia registrato un aumento del numero di scambi e del fatturato delle principali case d'asta internazionali.

L'analisi ha riguardato i risultati della maggiori transazioni di case d'asta raggruppati in tre indici a seconda del periodo storico di riferimento: indice Old masters e XIX secolo per l'arte antica e appartenente al XIX secolo, indice Prewar per l'Impressionismo e l'avanguardia post impressioniste e, infine, l'indice Postwar per l'arte post moderna e contemporanea.

I tre indici, analizzati nel loro insieme, formano l'indice Global Painting Art Index.

Gli esiti dello studio hanno riscontrato un positivo clima di fiducia dall'inizio dell'anno che si è concretizzato in un miglioramento del Global Painting Art Index pari al 6,3% confrontando i dati del III trimestre 2009 e del III trimestre 2010.

Da rilevare l'ottimo risultato del comparto dipinti antichi con un incremento dell'indice pari al 42,2% nel periodo considerato.

Se si analizzano, invece, i dati dei primi nove mesi del 2010 con quelli del 2009 si può verificare come il miglioramento si sia verificato in tutti e tre gli indici: l'Old Masters e XIX Secolo ha registrato un incremento del 34,9%, il Prewar del 147,8% e Postwar del 58%.

Ulteriore nota positiva è data dal fatto che si è registrato un maggiore interesse per i disegni, per gli arredi, gioielli, porcellane e libri antichi.

Il clima di fiducia che ha consentito di registrare tali risultati può trovare una giustificazione, almeno per il territorio domestico, anche per i vantaggi fiscali che un investimento in arte comporta.

La legislazione fiscale Italiana è sicuramente una delle più favorevoli sugli investimenti in opere d'arte.

Per fare qualche esempio.

Le plusvalenze conseguite, a seguito della cessione di un'opera d'arte, non comporta il realizzo di alcuna plusvalenza tassabile.

Il semplice possesso di un'opera d'arte non comporta, a differenza degli immobili, alcun pagamento di imposte.

Gli investimenti in opere d'arte effettuati da liberi professionisti godono di una deduzione, quali spese di rappresentanza, pari all'1%. Le società di capitali, invece, possono ammortizzare il 7% annuo per 5 anni (pari al 35%) a patto che le opere vengano esposte nei locali di rappresentanza.

Tale situazione non può far altro che rendere ancora più conveniente gli investimenti in opere d'arte.

Unione Fiduciaria per il tramite del suo servizio di Art Advisor si rende disponibile a fornire ulteriori informazioni alla clientela interessata a effettuare operazioni di acquisto e vendita nel mercato delle opere d'arte.

Normativa antiriciclaggio: le ultime novità



Anche per l'anno 2010 sono gli ultimi mesi a riservare le principali novità in materia di obblighi volti al contrasto al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo.

Andiamo con ordine. Già a fine agosto Banca d'Italia, su proposta della UIF e sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria, aveva pubblicato il nuovo Provvedimento contenente gli indicatori di anomalia rivolti alle banche e agli intermediari del settore finanziario, composto da sette articoli e da un allegato contenente 21 indicatori articolati in molteplici sub-indici (da qui il "soprannome", coniato dagli addetti ai lavori, di "ventunalogo" in onore del vecchio "decalogo" risalente al 2001 completamente abrogato dal medesimo) che analizzano gli aspetti connessi al cliente, alle operazioni o ai rapporti, ai mezzi ed alle modalità di pagamento, alle operazioni in strumenti finanziari e contratti assicurativi e al finanziamento al terrorismo (novità assoluta rispetto al passato).

Successivamente, in data 25 novembre, l'Unità di Informazione Finanziaria ha emanato un comunicato in cui rende noto che ha proceduto ad una revisione del sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette, al fine di migliorare la qualità delle segnalazioni stesse, assicurandone una maggiore uniformità e completezza.

Il nuovo sistema, che sarà operativo dal maggio 2011, prevede che gli scambi informativi con i soggetti segnalanti siano posti in essere per via telematica, tramite il portale della Banca d'Italia, sul quale i medesimi dovranno preventivamente registrarsi secondo le istruzioni che saranno tempestivamente rese disponibili sul sito stesso.

Ai sensi di quanto specificato dall'UIF nel comunicato con cui ha diffuso la notizia, l'utilizzo del canale telematico favorirà una maggiore tempestività nell'inoltro della segnalazione e nella rettifica di eventuali errori, lacune o incongruenze rilevati dalle procedure interne di controllo, anche in considerazione del fatto che sarà possibile corredare la segnalazione stessa di documenti elettronici, garantendo al contempo la sicurezza e la riservatezza dei dati inviati, e che il nuovo schema di segnalazione sarà uguale per tutte le categorie di segnalanti (intermediari, professionisti, altri operatori), con diverso livello di dettaglio informativo in relazione alle peculiarità dei soggetti


e dell'operatività segnalata. A completamento del puzzle manca un tassello, ovvero il provvedimento disciplinante i contenuti della segnalazione (che andrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale) ma, allo scopo di consentire ai segnalanti di avviare per tempo gli interventi di adeguamento necessari al recepimento delle novità dello schema segnaletico, sono stati fin da subito pubblicati sul sito dell'UIF gli allegati tecnici.

Da ultimo, in data 23 dicembre 2010, l'UIF ha comunicato che a partire dal giugno 2011 le Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (c.d. flussi S.AR.A.) dovranno essere effettuate, da parte di tutte le categorie di segnalanti, tramite la rete Internet, con accesso dal portale della Banca d'Italia, previa registrazione secondo le istruzioni che saranno rese disponibili sul sito della medesima, con immediata perdita di efficacia delle segnalazioni effettuate con il "vecchio" metodo (Rete Nazionale Interbancaria per banche e Poste Italiane, supporti a lettura ottica o magnetica per gli altri intermediari).

In sostanza, l'utilizzo della rete Internet permetterà una maggiore celerità nello scambio di dati e informazioni con i segnalanti, mettendo a disposizione di questi ultimi funzionalità quali la comunicazione e l'aggiornamento delle informazioni anagrafiche, l'utilizzo di strumenti di diagnostica per le segnalazioni, l'invio di segnalazioni sostitutive e di segnalazioni negative, la gestione dei controlli formali e statistici e dei relativi flussi di rilievi e riscontri.

Cambiamenti non solo relativi al metodo ma anche al contenuto delle segnalazioni. Verranno, infatti, apportate variazioni allo schema della segnalazione, finalizzate all'ampliamento delle potenzialità di analisi dei dati aggregati che comporteranno l'invio delle "vecchie" comunicazioni per i dati riferiti ai mesi fino a marzo 2011 compreso e l'invio attraverso le nuove modalità e secondo il nuovo schema per le segnalazioni per i dati riferiti ai mesi da aprile 2011 in poi (sul sito dell'UIF sono ora disponibili alcuni allegati tecnici in merito).

Basilea 3



Il Comitato di Basilea sulla Vigilanza Bancaria ha pubblicato il 16 dicembre 2010 le nuove regole sul capitale e sulla liquidità delle banche, in linea con le richieste dei Leaders del G20 e con le indicazioni del Financial Stability Board.

La nuova regolamentazione persegue il rafforzamento della qualità e della quantità del capitale bancario; il contenimento della leva finanziaria del sistema; l'attenuazione dei possibili effetti prociclici delle regole prudenziali; un più attento controllo del rischio di liquidità.

I nuovi standard entreranno in vigore con gradualità a partire dal 1° gennaio del 2013.

Rispetto alla proposta emanata per consultazione nel dicembre del 2009, le nuove regole riducono l'assorbimento patrimoniale a fronte delle attività per imposte anticipate e delle partecipazioni rilevanti in banche e società finanziarie e assicurative.

Viene inoltre parzialmente riconosciuto il contributo patrimoniale alla copertura dei rischi a livello consolidato degli interessi di minoranza detenuti in banche e altre società appartenenti al gruppo soggette a regolamentazione equivalente a quella bancaria.

L'effetto della riforma sulle banche è stato stimato attraverso un articolato studio d'impatto quantitativo (Quantitative Impact Study, QIS) condotto con riferimento a dicembre 2009 e utilizzando i dati su base consolidata forniti da un ampio campione di banche; la Banca d'Italia ha partecipato all'indagine coinvolgendo un elevato numero di intermediari, che rappresentano circa il 75 per cento del totale attivo del sistema bancario.

Il 16 dicembre scorso Banca d'Italia ha pubblicato una nota di approfondimento sulle novità principali introdotte dalla riforma Basilea III sul capitale e la liquidità delle banche.

Unione Fiduciaria sta esaminando con attenzione la nuova normativa ed organizzerà uno specifico evento sul tema.

Scudo Fiscale: rimpatrio fisico delle attività detenute all'estero oltre il 31 dicembre 2010

In data 29 novembre 2010 l'Agenzia delle Entrate, mediante la risoluzione 122/E, ha espresso il proprio parere relativamente alle operazioni di rimpatrio perfezionate successivamente alla data del 31 dicembre 2010.

L'agenzia, ricordando nel documento che tale ritardo deve essere imputabile a cause oggettive indipendenti dalla volontà del contribuente, ha ammesso quale soluzione per il perfezionamento dell'operazione il rimpatrio giuridico dell'attività. Tale soluzione ha tuttavia come presupposto la conclusione del predetto rimpatrio entro la fine dell'anno e la gestione dello stesso da parte della società fiduciaria a cui è stata presentata la dichiarazione di emersione originaria. Il documento apre quindi alla possibilità di equiparare le due forme di rimpatrio previste dal d.l. 78/2009, il rimpatrio fisico e quello giuridico, in presenza di ostacoli come, per esempio, l'esistenza di contenziosi con i gestori esteri o le difficoltà legate al disinvestimento e alla liquidazione delle attività.

In conclusione, per non vanificare gli effetti delle dichiarazioni riservate presentate regolarmente, la modalità di emersione scelta inizialmente può essere modificata ricorrendo al rimpatrio giuridico. Questa procedura, pur non comportando il trasferimento materiale delle attività in Italia, garantisce al contribuente gli stessi risultati del rimpatrio fisico. In entrambi i casi i beni scudati sono custoditi, amministrati e gestiti da un intermediario finanziario italiano che ne segue le vicende, per conto del cliente, dal momento dell'apertura del rapporto in poi.

DLgs 231/2001: aggiornamenti

La notizia risale all'inizio del mese di novembre ma ancora se ne discute ed i relativi commenti/le proposte di eventuali soluzioni/l'adozione di conseguenti decisioni, sono destinati a continuare. Il 3 novembre u.s. il gup milanese Fabrizio D' Arcangelo ha disposto, ai danni di Banca Italease SpA, la confisca di 64,2 milioni di euro per violazione della normativa 231/2001 (concernente la responsabilità amministrativa delle società) e la multa di 1,8 milioni di euro per gli illeciti relativi ai prodotti finanziari derivati.

Ai vertici della classifica delle confische inflitte ad una società in violazione delle disposizioni contenute nel DLgs 231/2001

la sanzione, calcolata sulla scorta del profitto che la banca avrebbe ricavato dalle condotte di falso in bilancio, è stata applicata per la mancata adozione di Modelli organizzativi idonei ad evitare la commissione di reati presupposto da parte dei dirigenti della società.

L'A.B.I. ed il C.N. Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, intanto, tornano sull'argomento "Organismo di Vigilanza".

Con Circolare n 30 del 29-11, ABI si è occupata dell'annosa questione concernente la composizione dell'OdV 231 e la determinazione e la tassazione dei compensi spettanti ai membri che lo compongono, concludendo che, in merito al primo punto sono da considerarsi valide le soluzioni che identificano l'OdV con l'internal auditing o che creano una funzione ad hoc costituita sia da professionisti interni alla banca (legali, esperti contabili, esperti di gestione del personale - di controllo interno, un membro del collegio sindacale) che esterni (consulenti, esperti di revisione) e che, in ordine al secondo aspetto, risulta necessario valutare caso per caso se si tratta di un membro, nominato per l'OdV della banca o di una società esterna o controllata dalla stessa, legato alla medesima da un rapporto di lavoro dipendente (reddito cumulato o assimilato a quelli da lavoro dipendente disciplinato ai sensi del T.U.I.R.) o di un soggetto esterno alla medesima (reddito da lavoro autonomo o dipendente a seconda dei casi). Il C.N, nella seduta del 15/12 scorso, ha approvato le "Norme di comportamento del collegio sindacale nelle società non quotate" in versione definitiva, che, in particolare, alla norma 5.5. si occupano dei rapporti tra collegio sindacale ed OdV. Nel caso in cui esso non sia formato in tutto o in parte da componenti del collegio sindacale (diversamente viene comunque richiesto al collegio di esprimere un'opinione), quest'ultimo acquisisce informazioni relative al modello organizzativo adottato dalla società ed al suo funzionamento al fine di verificare gli aspetti inerenti all'autonomia, all'indipendenza e alla professionalità necessarie per svolgere efficacemente l'attività ad esso assegnata e può stabilire, concordandolo con l'OdV, termini e modalità per lo scambio di informazioni rilevanti disponendo, eventualmente, un programma di incontri nel corso dell'anno.



Novita' in pillole

Costituzione di società per azioni e salvaguardia del capitale sociale

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2010 il d.lg. 29 novembre 2010, n. 224, le cui disposizioni sono in vigore a partire dall'8 gennaio 2011. Tale decreto introduce disposizioni integrative e correttive del d.lg. 4 agosto 2008, n. 142 con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2006/68/CE, che a sua volta ha modificato la direttiva 77/91/CEE relativa alla costituzione di s.p.a., nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale. Il decreto modifica: (i) alcuni aspetti della disciplina della valutazione dei conferimenti in natura senza relazione di stima prevista dal codice civile per le società per azioni (artt. 2343 ter e 2343 quater), nonché le disposizioni relative all'aumento di capitale che avviene mediante i medesimi conferimenti (artt. 2440 e ss. c.c.); (ii) alcune disposizioni in tema di acquisto di azioni proprie contenute nel codice civile (artt. 2357 ter e 2359 bis) e nel TUF (artt. 132 e 172).

Vaticano: emanata la legge di contrasto al riciclaggio

Con la legge 127, promulgata da Benedetto XVI il 30 dicembre, sulla scorta degli accordi contenuti nella convenzione monetaria stipulata con l'Unione Europea nel 2009, anche Città del Vaticano si è adeguata alle regole comunitarie in materia di contrasto al riciclaggio dei capitali.

Le nuove disposizioni, in vigore da aprile 2011 ed indirizzate ad intermediari, operatori e professionisti, prevedono per ogni soggetto, persona fisica o giuridica, ente ed organismo di qualsivoglia natura, incluse le filiali e le succursali di soggetti esteri, che svolge professionalmente un'attività di tipo economico o finanziaria legata al Vaticano o alla Santa Sede, il rispetto degli obblighi di prevenzione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo – simili a quelli previsti dalla normativa italiana – di adeguata verifica, di registrazione e di segnalazione di operazioni sospette.

L'obiettivo della legge, grazie all'applicazione delle nuove regole ed ai controlli che verranno effettuati dall'Autorità d'informazione finanziaria - un organismo autonomo ed indipendente che verrà nominato dal Papa – è quello di far comparire nell'elenco dei paesi internazionali "virtuosi" – la c.d. white list – redatta dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, anche lo Stato Città del Vaticano.


Degne di nota anche le sanzioni: pena detentiva da 4 a 12 anni e multa fino a 15.000 € nell'ipotesi di operazioni di riciclaggio di denaro sporco e 15 anni per reati legati al terrorismo e all'eversione.

Ultime novità di Consob e Banca d'Italia

- Banca d'Italia: il 27 dicembre 2010 ha pubblicato sul proprio sito il 6° aggiornamento della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" (modifica alla disciplina sul processo di controllo prudenziale e concentrazione dei rischi).
- Banca d'Italia: in data 24 dicembre 2010 ha posto in consultazione un documento, contenente la proposta che l'organo di vigilanza intende formulare al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) per dare attuazione alle norme del Testo Unico Bancario in materia di acquisizione di partecipazioni qualificate in banche, modificate a seguito del recepimento della direttiva 2007/44/CE (Capo III, del Titolo II del TUB, come modificato dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 21).
- Consob: Con la comunicazione n. 10101218 del 10 dicembre 2010 ha informato gli emittenti quotati dell'avvio, dal 1° febbraio 2011, dell'operatività del sistema di comunicazione on-line per la trasmissione delle variazioni del capitale sociale (ex art. 98 del regolamento emittenti) mediante



Novità in pillole



compilazione di un'apposita sezione presente all'interno del sistema di teleraccolta (richieste di assistenza tecnica: numero 06-8477388, oppure inviare una mail a emittenti.teleraccolta@consob.it).

- Consob: in data 06 dicembre 2010 ha pubblicato gli esiti del documento messo in consultazione l'11 ottobre u.s., inerente alcune modifiche al regolamento intermediari che riguardano disposizioni in materia di Albo e di attività dei promotori finanziari.
- Consob: in data 4 novembre 2010 ha pubblicato sul proprio sito l'aggiornamento del documento contenente le risposte alle domande poste dagli intermediari relativi ai nuovi obblighi di comunicazione della delibera 17297 del 28 aprile 2010, già pubblicate sul proprio sito il 28 ottobre 2010.
- Banca d'Italia: in data 5 ottobre 2010, con il 41° aggiornamento della Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 ha pubblicato gli Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi riguardanti le Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Dette istruzioni forniscono per ciascuna categoria di intermediario una sintesi delle principali modifiche introdotte agli schemi segnaletici e alle variabili di classificazione e l'indicazione delle date di decorrenza delle innovazioni segnaletiche.
- Banca d'Italia: in data 24 settembre 2010, con il 15° aggiornamento del 24 Settembre 2010 della Circolare n. 148 del 2 luglio 1991, ha pubblicato il Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare. La Circolare, organizzata in tre parti, contiene le regole per la compilazione delle segnalazioni statistiche e prudenziali su base individuale delle SIM e degli agenti di cambio nonché su base consolidata dei gruppi di SIM.

Per approfondimenti in merito ai temi trattati e per essere sempre aggiornati, contattare l'Area Consulenza Intermediari Finanziari di Unione Fiduciaria per ricevere informazioni e una presentazione del servizio "Alert Normativo", parte integrante del software Comunica Legis che rappresenta per le Funzioni di Compliance un valido supporto per la gestione del rischio di non conformità alle normative applicabili agli intermediari.

Bando di concorso antiriciclaggio e 231

Il Centro Studi Antiriciclaggio & Compliance, nel cui comitato scientifico ci sono anche rappresentanti di Unione Fiduciaria, ha bandito il primo concorso per l'assegnazione di premi ai migliori laureati in giurisprudenza con tesi sulla normativa antiriciclaggio e/o sulla responsabilità penale d'impresa.

Per maggiori informazioni visitare i siti www.unionefiduciaria.it o www.csac.it o mandare una mail a fvedana@unionefiduciaria.it.

IAACC: company profile


International Africa Asia Chamber of Commerce Inc. (IAACC) è una organizzazione senza fine di lucro, registrata a New York e avente filiali in Milano, Abidjan, Mumbai, Bangui, Bamako, Montreal.

La IAACC ha come obiettivo, affiancare a vari livelli la propria clientela/ i propri associati, imprese piccole medie e grandi aziende pubbliche/ private, nella assistenza commerciale internazionale.

La IAACC da diversi anni ha sviluppato una intensa attività di relazioni, un net work internazionale di propri associati che garantiscono relazioni privilegiate industriali e istituzionali in varie parti del mondo.

Il Team della IAACC è costituito da professionisti multilingua, esperti internazionali con svariati anni di esperienza ed ogni progetto/attività viene studiato e vagliato dai dirigenti della IAACC e trattato con la massima serietà e competenza.

Novità in pillole



I servizi che IAACC offre, attraverso specifiche consulenze e progetti studiati su misura caso per caso, riguardano attività di vendita/concessione di terreni/immobili, vendita di prestigiose opere d'arte, gestione di appalti governativi internazionali e Commodities internazionali (metalli, alimentari e petrolio).

L'attività prevede inoltre l'apertura di società/filiali in loco, l'organizzazione di eventuali delocalizzazioni della propria produzione industriale in paesi a più basso costo, l'organizzazione di eventi e manifestazioni commerciali internazionali incontri di affari ,pubblici e privati e relativi affiancamenti per favorire e semplificare gli investimenti.

La IAACC inoltre svolge un'intensa attività di "Ricerca Fondi" caritatevoli per aiutare progetti umanitari finalizzati al miglioramento sociale.



I SOFTWARE DI UNIONE FIDUCIARIA CORRELATI AGLI ARGOMENTI TRATTATI

SOFTRUST 3

Unione Fiduciaria fin dal 1990 ha maturato al suo interno, anche grazie alla sua natura di società di riferimento del mondo delle società fiduciarie, competenze informatiche specifiche sul software per questa particolare nicchia di mercato, realizzando prodotti che via via si sono evoluti adattandosi alle mutate esigenze della clientela.

“Softrust Tre” è la versione più recente di questa famiglia: le motivazioni che hanno spinto alla realizzazione di questo nuovo pacchetto sono generate dall’esigenza di disporre di una piattaforma evoluta tecnologicamente, che permettesse la gestione in modo facile ed intuitivo delle problematiche gestionali e contabili tipiche non solo delle società fiduciarie, ma anche dei trust, dei “family office” ed in generale delle gestioni di portafoglio.

Dal punto di vista tecnologico, le principali caratteristiche del prodotto sono riepilogabili nelle seguenti funzionalità:

- Multiutenza.
- Multilingua.
- Interfaccia utente di tipo web.
- Fruibilità all’interno della intranet aziendale oppure, in outsourcing con Unione Fiduciaria, direttamente via Internet su connessione sicura, criptata tramite certificato SSL oppure tramite linea dedicata.
- Compatibilità con diversi tipi di piattaforme (Windows, Unix, AS400) in quanto realizzato con tecnologia JAVA
- Possibilità di scelta tra diversi data base: Microsoft Sql Server, DB2, Oracle, MySql).

Da un punto di vista applicativo Softrust Tre soddisfa una serie di obiettivi primari delle società fiduciarie, tra cui :

- L’automazione delle funzioni a supporto dell’ordinaria attività operativa
- La corretta e tempestiva gestione dei rapporti esterni all’azienda (banche, mandanti, enti istituzionali)
- La gestione degli adempimenti fiscali
- La predisposizione delle comunicazioni obbligatorie nelle forme e nei modi richiesti dalla normativa
- Una struttura di password e di autorizzazioni “granulari” che consente di limitare, solo al personale abilitato, l’accesso alle funzioni di procedura ed alle attività ammesse sui dati anagrafici, tabelle, operazioni (inserimento, modifica, cancellazione).

Softrust-Tre é pertanto in grado di supportare tutte le esigenze dell’attività di amministrazione fiduciaria tramite i seguenti moduli software:

- Modulo anagrafico
- Modulo contabile
- Modulo adempimenti di legge
- Modulo fiscale “conto unico”
- Modulo fiscale “capital gain”
- Modulo fiscale Oicvm
- Modulo Estrazione Dati Per Modello 770
- Modulo secretazione
- Modulo comunicazioni all’anagrafe tributaria
- Modulo comunicazioni direttiva ce/48



RECENTI PUBBLICAZIONI

- *Vademecum del contribuente* a cura di Paolo Dubini, 2010, Ed Unione Fiduciaria S.p.A.
- *La responsabilità penale delle imprese* di M. Bramieri, A. Mifsud, G. Rubboli, marzo 2008, Ed. EGEA – pubblicazione dell'aggiornamento 2010 (vedi sito www.egeaonline.it)
- *Trust. Cos'è, come funziona, a chi può servire*, 2010 Ed Unione Fiduciaria S.p.A.
- *Patrimoni. Strumenti di amministrazione e protezione: trust, holding, fondazioni, patti di famiglia, atti di destinazione, fondi immobiliari, mandato fiduciario* di V. Felling e F. Vedana edizione aggiornata, aprile 2009 Ed. EGEA
- *Guida agli strumenti per l'internazionalizzazione*, a cura di CBE Geie in collaborazione con Unione Fiduciaria.
- *Segreto Bancario e fiduciario in Italia e all'estero* di F. Vedana, D. Contini, R. Lenzi, ottobre 2008, Ed. EGEA

CONVEGNI ED EVENTI

10 febbraio 2011: “Le novità in materia di società finanziarie” – evento organizzato da Asseprim, Milano

18 febbraio 2011: “La normativa antiriciclaggio” – evento organizzato dalla Banca d'Italia – Sassari, sala delle conferenze della Camera di Commercio

Marzo 2011: “Basilea 3”- Milano

Marzo 2011: “Forum normativa antiriciclaggio” - Milano

Marzo 2011: “Finanza Etica” – evento organizzato da Giuristudio – Bari

Aprile 2011: “Salone della Gestione del risparmio” – Milano

Per maggiori informazioni e per conoscere aggiornamenti relativi a tutti i convegni organizzati o in corso di organizzazione si rimanda al sito www.unione fiduciaria.it, sezione Convegni.



I SERVIZI DI UNIONE FIDUCIARIA CORRELATI AGLI ARGOMENTI TRATTATI

SERVIZI FIDUCIARI

- > amministrazione fiduciaria di partecipazioni
- > intestazione e amministrazione fiduciaria degli investimenti sul mercato mobiliare
- > amministrazione fiduciaria del patrimonio - stock option - patti parasociali - patti di famiglia

SERVIZI IMMOBILIARI

Gestione di patrimoni immobiliari

- > Censimento del patrimonio immobiliare
- > Analisi redditività
- > Progetto di valorizzazione e ottimizzazione del patrimonio immobiliare
- > Gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare
- > Assistenza nella compravendita di immobili (fabbricati, aree edificabili, fondi rustici):

Prestazioni di consulenza

- > Stima di valore del canone di locazione:
- > Stesura di contratto di locazione e affitto:
- > Perizie tecniche di stima:
- > Ottimizzazione del profilo fiscale di operazioni immobiliari:
- > Proposte di finanziamento per operazioni immobiliari:

SERVIZI INTERNAZIONALI

- > costituzione ed amministrazione fiduciaria di società di diritto estero
- > consulenza aziendale internazionale
- > gestione patrimoniale internazionale
- > trust

PER MAGGIORI INFORMAZIONI POTETE SCRIVERE ALL'INDIRIZZO E-MAIL:

servizilegali@unionefiduciaria.it

O VISITARE IL SITO : WWW.UNIONEFIDUCIARIA.IT

PERIODICO TRIMESTRALE A CARATTERE GIURIDICO - FISCALE

Nei prossimi numeri:

- La nuova funzione antiriciclaggio
- Trust e contratto di fiducia
- Aggiornamenti fiscali

Direttore
Responsabile

Dottor Attilio Guardone

Editore

UNIONE FIDUCIARIA S.p.A.

Registrazione presso Tribunale di
Milano n°584 del 22/9/2006



UNIONE FIDUCIARIA S.p.A.
Società Fiduciaria e di Servizi delle Banche Popolari Italiane
Milano e Roma
02-724221
www.unionefiduciaria.it

**PARTECIPAZIONI
NAZIONALI**

**Polis Fondi Immobiliari
S.G.R. S.p.A.
Milano**

**Centrosim S.p.A.
Milano**

**Unione Property S.p.A.
Milano**

**Art Defender S.p.A.
Milano**

**PARTECIPAZIONI
INTERNAZIONALI**

**Sofipo Fiduciaire S.A.
Lugano (Svizzera)**

**Sofipo UF Trustee Ltd.
Limassol (Cipro)**

**Sofipo Austria Gmbh
Vienna (Austria)**

**CBE GEIE
Bruxelles (Belgio)**